

# **REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DI CNA PROVINCIALE DI CREMONA**

(approvato dalla Direzione Provinciale del 13 Maggio 2009)

## **TITOLO 1 - Il Regolamento**

### **Articolo 1**

La CNA Provinciale di Cremona si dota di un proprio regolamento attuativo dello Statuto medesimo e rispondente ai principi in esso contenuti.

### **Articolo 2**

Il regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale con voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Eventuali variazioni al regolamento sono approvate dal Consiglio Direttivo Provinciale con la stessa maggioranza.

### **Articolo 3 - Le norme integrative**

Il presente regolamento è integrato dal codice etico della CNA, i cui principi, norme e procedure, costituiscono parte integrante dello stesso.

Il Consiglio Direttivo Provinciale emanerà un successivo regolamento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, ai fini della prevenzione dei reati da parte dei dirigenti e dipendenti della CNA, che pure andrà ad integrare il presente regolamento.

## **TITOLO 2 - Gli Organi**

### **Articolo 4 – Consiglio Direttivo Provinciale – convocazione - rappresentanza e quorum - composizione**

Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato almeno quattro volte all'anno dal Presidente su decisione della Presidenza . Esso è convocato in prima ed in seconda convocazione con preavviso di almeno quindici giorni dalla data stabilita. La convocazione deve essere formulata con l'indicazione della data, dell'ora, dell'indirizzo e dello specifico ordine del giorno.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro del Consiglio Direttivo ha l'onere di comunicare alla segreteria della Presidenza Provinciale.

Il Consiglio Direttivo delibera, di norma, sui temi posti all'ordine del giorno; eccezionalmente ed esclusivamente su proposta della Presidenza Provinciale, può deliberare su argomenti non previsti dall'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo delibera di norma con voto palese, salvo non venga richiesto il voto segreto da almeno il 20% dei presenti. Il voto è sempre segreto quando la delibera riguarda questioni riferite a persone, salvo altra modalità adottata con il voto favorevole di almeno il 75% dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, coadiuvato dalla Presidenza Provinciale e dal Direttore Generale.

Il Presidente può delegare, per motivi di impedimento o di opportunità, la presidenza del Consiglio ad altri componenti la Presidenza.

Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente del Consiglio Direttivo. Propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime. Pone in votazione eventuali mozioni circa l'ordine dei lavori. Può, in accordo con la Presidenza, sospendere temporaneamente la seduta. Dichiara la conclusione dei lavori, d'accordo con la Presidenza.

Il Consiglio Direttivo Provinciale deve essere prontamente convocato dal Presidente allorché ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.

In caso di assenza o di impedimento prolungato del Presidente, il Consiglio Direttivo Provinciale, è convocata dal vicepresidente vicario.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente ovvero, in mancanza, dal vicepresidente vicario o dal vicepresidente più anziano, entro un mese, qualora la maggioranza dei componenti la presidenza, sia venuta a mancare o comunque sia dimissionaria.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Provinciale deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale e, di norma, distribuito nella riunione successiva.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza ed il relativo ordine del giorno;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni;
- d) su richiesta dei componenti il Consiglio Direttivo Provinciale e/o del Direttore Generale, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Si applicano, sia per quanto attiene la elezione del nuovo presidente, sia per il rinnovo della presidenza, le norme di cui al successivo art.5

## **Art. 5- Consiglio direttivo provinciale elettivo**

Il Consiglio Direttivo provinciale elettivo, ogni 4 anni, è riunito in prima convocazione almeno 60 giorni prima della data prevista.

La seduta del Consiglio Direttivo quadriennale elettivo delle cariche provinciali, deve svolgersi nel quarto anno solare successivo a quello in cui si è tenuta la seduta elettiva precedente.

Il Consiglio Direttivo provinciale prima della scadenza quadriennale elettiva (penultima riunione) esprime orientamenti in ordine al numero dei propri membri oltre che sui metodi e sui criteri più utili di elezione e composizione; può, a tal fine, nominare (eleggere) una apposita commissione con il compito di formulare indicazioni e modalità per la costituzione degli altri organismi a partire dalla Presidenza e dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo Provinciale elettivo sarà determinato sulla base dell'Assemblea generale degli iscritti che si svolgerà in forma articolata con le Assemblee delle Unioni Provinciali, le Assemblee dei raggruppamenti di interesse e dalle Assemblee territoriali che determineranno la composizione del Consiglio Provinciale secondo i criteri previsti di seguito.

La CNA Provinciale di Cremona, al fine di procedere alla costituzione del Consiglio Direttivo provinciale, stabilisce la rappresentanza complessiva delle Unioni costituite nella provincia nell'assemblea stessa fino ad un massimo di 1/3 come stabilito dallo Statuto.

Inoltre stabilisce la rappresentanza di ciascuna Unione, secondo criteri di proporzionalità in ragione della rappresentatività di ciascuna, assicurando la presenza dei diversi mestieri.

La convocazione del Consiglio Direttivo Provinciale può anche avere forma pubblica.

Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto dai membri di diritto, come successivamente elencati e da un numero di imprenditori in rapporto di 1 ogni 120 associati o frazione di esso.

Sono membri di diritto:

- i Presidenti Provinciali delle Unioni;
- il Presidente di CNA Pensionati;
- I Presidenti dei raggruppamenti di interesse riconosciuti da CNA e presenti sul territorio;
- Presidenti di Enti e Società di emanazione di CNA Associazione provinciale di Cremona

Il Consiglio Direttivo è composto da soli imprenditori: può decidere modalità di invito ai propri lavori anche di non imprenditori.

Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge, nella sua prima convocazione, il Presidente, la Presidenza provinciale e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo Provinciale elettivo elegge le cariche associative a scrutinio segreto, salvo altra modalità adottata con il voto di almeno il 75% dei presenti.

I componenti di diritto del Consiglio Direttivo Provinciale decadono con effetto immediato al cessare dall'incarico per il quale sono membri del Consiglio e vengono automaticamente

sostituiti.

I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale decadono di diritto e con effetto immediato qualora non risultino iscritti, con regolare versamento delle quote, alla CNA Provinciale o alla CNA Pensionati

Essi, inoltre, decadono o vengono sospesi per effetto di pronuncia del Collegio dei Garanti, in caso di provvedimenti disciplinari adottati dai livelli confederali di appartenenza.

I componenti non di diritto che per qualunque motivo non possano più far parte del Consiglio Direttivo Provinciale, vengono sostituiti al successivo Consiglio.

### **Art. 6 – La Presidenza Provinciale**

La Presidenza Provinciale viene convocata almeno 5 giorni prima della data di svolgimento. Per ragioni di particolare urgenza la Presidenza può essere convocata in tempi più ristretti, verificando che la convocazione abbia raggiunto tutti i componenti.

La Presidenza Provinciale è costituita da un numero di componenti che può variare da 5 a 9.

Per ogni riunioni della Presidenza deve essere redatto un verbale delle deliberazioni assunte sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale.

### **Art. 7 - Le assemblee elettive delle Unioni**

CNA provinciale di Cremona, a seguito dello svolgimento delle Assemblee elettive delle Unioni, che si dovranno svolgere con cadenza quadriennale prima dell'Assemblea elettiva provinciale, stabilisce quali Unioni si costituiscono nel proprio ambito territoriale.

Le Unioni Provinciali costituite eleggono il Presidente e la Presidenza assicurando un'adeguata rappresentanza delle attività presenti nell'Unione.

Le Presidenze delle Unioni sono costituite da un numero di componenti che può variare tra 3 e 7 membri compreso il Presidente.

### **Art. 8 – Le Unioni**

Il Presidente di ciascun livello territoriale di Unione, convoca e presiede gli organi.

Gli organi delle Unioni debbono essere in ogni caso convocati quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti dell'organo.

In caso di contrasti, in ordine alle scelte di merito relativamente alla materie delegate alle Unioni, ai sensi dell'art. 8, lett. a) dello statuto, con le decisioni e gli indirizzi degli organi confederali, il presidente della CNA Provinciale di Cremona, avvia una procedura di consultazione, per giungere ad una soluzione concordata. Il Presidente riferisce alla direzione CNA di Cremona, la quale, nei casi di persistente contrasto, può deliberare di revocare all'Unione la delega sulla materia oggetto del contrasto.

In caso di persistente mancato funzionamento degli organi dell'Unione ovvero di gravi impedimenti al corretto funzionamento degli stessi, il Presidente della CNA Provinciale di Cremona, su conforme parere della propria Presidenza, può procedere alla convocazione degli organi. In caso di impossibilità a ripristinare un corretto e normale funzionamento

dell'Unione, la Presidenza provinciale procede a convocare gli organi per il rinnovo della presidenza dell'Unione o per la nomina del nuovo presidente. Il Presidente della CNA provinciale di Cremona, può, in ogni caso, procedere alla revoca delle deleghe, con le modalità di cui al successivo art.15.

### **Art.9 - Collegio dei garanti**

L'Associazione provinciale di Cremona riconosce, con apposita delibera formale, le funzioni di collegio dei garanti per la propria provincia all'organo eletto dalla Federazione regionale.

### **Art. 10 - Decadenza dagli Organi**

I componenti degli Organi Provinciali previsti dallo Statuto, decadono automaticamente dalla carica nei casi in cui si verifichino le seguenti condizioni:

- a) perdita dello status giuridico di imprenditore o degli altri requisiti necessari per ricoprire la carica;
- b) perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di socio della CNA a qualunque livello associato
- c) quando sono incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei Garanti del corrispondente livello confederale di appartenenza.

In caso di non partecipazione senza giustificazione per tre volte di seguito alle riunioni degli Organi provinciali è prevista la decadenza, che dovrà essere dichiarata dall'organo medesimo nella riunione successiva. . In tal caso, per i componenti la Presidenza si dovrà provvedere al reintegro sostitutivo in occasione della prima riunione del Consiglio Provinciale.

## **TITOLO 3 - Gli Strumenti di gestione**

### **Articolo 11 – Il Piano strategico**

Il Consiglio Direttivo Provinciale approva, su proposta della Presidenza, il piano strategico, sulla base del di un modello tipo predisposto dal livello confederale nazionale.

Il Consiglio Direttivo della CNA Provinciale di Cremona verifica la conformità del piano strategico con i piani finanziari annuali o pluriennali

Il Piano strategico ha validità massima fino alla convocazione del Consiglio elettivo di cui al precedente art. 5.

Il Consiglio Direttivo Provinciale stabilisce una propria seduta annuale per la verifica dell'andamento del piano strategico della CNA.

Il Consiglio Direttivo Provinciale, su conforme parere della Presidenza, può deliberare

modifiche ed integrazioni al piano strategico.

Il piano strategico, di cui all'art. 24 dello Statuto CNA e dell'art. 12 del presente regolamento, dovrà recepire i dati e le determinazioni contenute nei documenti di programmazione economica approvati dal Consiglio Direttivo Provinciale.

### **Art. 12 - Bilancio tipo**

Il bilancio di CNA Provinciale di Cremona è strumento di informazione per l'intero sistema CNA e per i terzi. Esso è redatto secondo uno schema unico, predisposto dalla Presidenza nazionale.

CNA Provinciale di Cremona redige i bilanci secondo i principi di veridicità, trasparenza e continuità, ai fine di fornire al sistema ed ai terzi informazioni veritiere e corrette sullo stato patrimoniale ed economico dell'associazione.

### **Art. 13 - La Consulta Tecnica**

Il Direttore Generale convocherà la Consulta Tecnica che è formata dai Funzionari Provinciali e dai responsabili dei servizi

La Consulta Tecnica esamina le problematiche organizzative del sistema CNA Provinciale e può svolgere una funzione propositiva nei confronti degli Organi dirigenti.

### **Art. 14 - Deleghe**

Il Presidente può attribuire ai Vice Presidenti una o più deleghe inerenti la materia provinciale. Tali deleghe dovranno essere conferite, d'intesa con il Direttore Generale.

Il Presidente, all'inizio del suo mandato, su conforme delibera della Presidenza, conferisce con apposito atto alle Unioni, nelle persone dei rispettivi Presidenti, i poteri e compiti ai sensi dell'art. 14 lett. e), dello Statuto.

Per la revoca di tutte o alcune delle deleghe conferite, il Presidente, richiede al Consiglio Direttivo Provinciale, espressa delibera.

### **Art. 15 - Indennità**

Le indennità relative alle cariche e agli incarichi di CNA Provinciale di Cremona debbono essere sempre stabilite da un organo provinciale, nel quale la decisione viene assunta con criteri di trasparenza, esplicitando per i singoli casi l'ammontare complessivo delle indennità percepite.

### **Art. 16 – Sanzioni disciplinari**

La Presidenza Provinciale, in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dai singoli associati, dai dirigenti o dei membri degli organi confederali, in violazione dello Statuto, del presente regolamento, del codice etico, ovvero del regolamento emanato ai sensi del D.

Lgs. 231/01, richiede al Collegio dei garanti le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto;
- sospensione dal rapporto associativo;
- sospensione dall'incarico confederale o dall'organo di appartenenza;
- decadenza dagli organi;
- espulsione.

Il regolamento del collegio dei Garanti, assicura il rispetto del contraddittorio ed il diritto di difesa.

### **Art. 17- Le incompatibilità**

Il Presidente, i vicepresidenti, i membri della presidenza e del Consiglio Direttivo, i Presidenti delle Unioni, i dirigenti ed il personale dipendente, comunicano, ai rispettivi organi di appartenenza, l'assunzione di incarichi in amministrazione pubbliche, agenzie indipendenti, enti, enti pubblici, enti economici di natura pubblica ed a partecipazione pubblica, ovvero in società, pubbliche o private, al fine di consentire la verifica delle compatibilità funzionali ovvero le eventuali situazioni di conflitto di interessi. I dirigenti e i funzionari comunicano alla Presidenza gli incarichi loro proposti.

Il collegio dei Garanti competente valuta il comportamento dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo che ha omesso di comunicare tempestivamente l'accettazione dell'incarico, ed applica a richiesta della competente direzione, le sanzioni disciplinari previste nel presente regolamento.

Il Consiglio Provinciale delibera in ordine alla compatibilità degli incarichi assunti e comunicati.

Per effetto della pronuncia negativa del Consiglio competente, colui che ha accettato l'incarico è tenuto a dimettersi da esso, ovvero a rinunciare agli incarichi in CNA.

Annualmente viene effettuato un aggiornamento degli incarichi esterni assunti dai dirigenti dell'associazione.

Nei casi in cui il Consiglio Direttivo Provinciale, ai sensi dell'art. 11, lett. p) dello Statuto, indichino i rappresentanti della CNA presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, non è mai configurabile situazione di incompatibilità, e non vi è alcun obbligo di comunicazione.

La presente norma ha effetto dalla sua approvazione e vale per tutti i nuovi incarichi.